

**Audizione presso la VIII Commissione
“Ambiente, territorio e lavori pubblici”
Camera dei Deputati**

Promemoria sullo stato di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e
sul programma di attività del Comitato per la vigilanza sull'uso delle
risorse idriche (art. 21 Legge cit.)

Roma, 12 ottobre 2000

Indice

1. STATO DI ATTUAZIONE DELLA L. 36/94	1
2. PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DEL COMITATO.....	2
2.1. INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA DEFINIZIONE DEI PIANI DI AMBITO.....	2
2.2. ATTIVITÀ CONOSCITIVA E INFORMATIVA	2
2.3. PROGRAMMA PER L'AGGIORNAMENTO E LA REVISIONE DEL METODO NORMALIZZATO	3
2.4. AVVIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA	4
2.5. LE CAPACITÀ OPERATIVE DEL COMITATO.....	4
3. ELEMENTI DI RIFLESSIONE SUL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI IDRICI PREVISTO DALLA LEGGE 36/94	4
3.1. I PIANI DI AMBITO, GLI INVESTIMENTI E LE TARIFFE.....	4
3.2. LA TARIFFA DI TRANSIZIONE.....	5
3.3. LE AGEVOLAZIONI PUBBLICHE ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE.....	5
3.4. LA FINANZA DI PROGETTO E L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE.....	5
3.5. IL DISEGNO DI LEGGE DI RIFORMA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	6
3.6. LA SOCIETÀ PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE	6

1. Stato di attuazione della l. 36/94

A oltre sei anni dall'approvazione della legge, l'ambizioso progetto di riforma che la caratterizzava è solo parzialmente avviato.

A livello centrale, i Ministeri competenti hanno in parte dato vita alla decretazione applicativa necessaria a dare concretezza a molte parti della legge. Uno dei decreti più importanti comunque, quello relativo al "Metodo normalizzato per la tariffa", è stato approvato tempestivamente nell'agosto 1996.

A livello regionale, la legge attuativa è stata emanata da tutte le Regioni, tranne il Trentino Alto Adige che non vi è tenuto. Come illustra la Tabella 1, le leggi regionali nel complesso hanno individuato 89 Ambiti a fronte dei circa 8100 soggetti che, a diverso titolo, operano attualmente in tale settore.

Le leggi regionali approvate contengono indicazioni applicative in parte omogenee e in parte contrastanti:

- ?? la perimetrazione degli ambiti è solo parzialmente riconducibile a criteri di tipo idrografico, di norma il punto di riferimento territoriale è la Provincia;
- ?? la forma di cooperazione fra Comuni varia da regione a regione: in alcuni casi si è scelta la forma del consorzio obbligatorio, con la realizzazione di una vera e propria struttura tecnica e amministrativa (Consiglio di Amministrazione, Direttore, struttura), negli altri si è provveduto a forma più blande di coordinamento (convenzione fra Comuni), affidando di solito il ruolo operativo alla Provincia;
- ?? non sempre le Regioni hanno definito la necessità di un unico gestore per ambito; in alcuni casi si prevedono più gestori (dell'intero ciclo e di dimensioni adeguate, come nel caso del Piemonte), in altri si prevede una fase transitoria durante la quale coesistono più gestori;
- ?? alcune Regioni hanno definito un ruolo regionale di coordinamento e raccolta dati, istituendo osservatori o una sorta di autorità amministrativa regionale;
- ?? alcune Regioni, come il Piemonte, il Veneto, la Toscana e l'Umbria, hanno stabilito limiti temporali massimi relativamente al sistema della salvaguardia previsto dall'art. 9 della l. 36/94. Altre, pur prevedendo tale istituto, hanno rimandato la decisione alla convenzione di cooperazione. Altre infine non hanno dettato alcuna disposizione in merito.

Dopo l'emanazione delle leggi regionali il testimone è passato agli Ambiti. Questi hanno dovuto affrontare tutte le problematiche di un nuovo soggetto istituzionale: assenza di esperienze consolidate, incertezze su proprie competenze e sulle proprie funzioni, mancanza di una tradizione di pianificazione e controllo dei servizi.

Nel corso del 1999 e nel primo semestre del 2000 undici Ambiti hanno predisposto il Piano di Ambito. Ma solo l'Ambito dell'Alto Valdarno in Toscana ha completato il processo, arrivando all'affidamento del servizio idrico integrato ad una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

In conclusione, vi sono stati ritardi causati dalla complessità del processo e dalla numerosità dei soggetti coinvolti, ma si ha la fondata impressione che l'applicazione della legge sia finalmente decollata e che la riorganizzazione del servizio idrico integrato sia un obiettivo concretamente raggiungibile.

2. Programma di attività del Comitato

Il Comitato ritiene che l'applicazione della legge 36/94 richieda un forte impulso da parte di tutti i livelli istituzionali coinvolti. Completata la legiferazione regionale, il processo di riorganizzazione dei servizi idrici passa ora alla competenza degli Ambiti territoriali ottimali (ATO). L'insediamento di questi nuovi soggetti istituzionali è presupposto di tutte le azioni che consentiranno di definire il Piano di ambito e procedere all'assegnazione del servizio idrico integrato, permettendo così all'utente di iniziare a percepire i benefici della riforma.

Il Comitato ritiene di dover contribuire a tale processo attraverso un pieno sviluppo dell'attività di supporto e vigilanza, così come previsto dalle norme che ne regolano il proprio funzionamento. I primi mesi trascorsi dall'insediamento, avvenuto nell'aprile scorso, sono serviti per definire gli obiettivi strategici, il programma di attività e l'organizzazione funzionale delle strutture di supporto.

Gli obiettivi strategici del Comitato si possono così riassumere:

- ?? applicare la legge e riorganizzare i servizi idrici sul tutto il territorio nazionale;
- ?? tutelare i consumatori;
- ?? incentivare la formazione del mercato dell'industria dei servizi idrici per sviluppare la concorrenza;
- ?? fornire strumenti per il controllo e la concorrenza mediante comparazione;
- ?? controllare la tariffa e il sistema di regolazione sottostante.

Nell'ambito del proprio programma di attività il Comitato ha individuato le seguenti priorità:

1. sviluppare e integrare le indicazioni metodologiche relative alla definizione dei Piani di ambito;
2. avviare l'attività conoscitiva e informativa attraverso l'organizzazione e il funzionamento dell'osservatorio dei servizi idrici e sviluppare l'attività di supporto metodologico e informativo per il controllo della gestione da parte degli Ambiti e lo sviluppo della competizione mediante comparazione;
3. avviare il programma di attività per la revisione del metodo normalizzato.

2.1. Indicazioni metodologiche per la definizione dei Piani di ambito

Il Comitato ha già provveduto negli anni passati, attraverso una propria circolare, a definire alcune prime indicazioni metodologiche per l'approntamento, da parte degli enti preposti, del Piano di ambito. Si è trattato di un documento importante per assicurare un corretto raccordo con la metodologia tariffaria e assicurare un'uniformità di comportamenti, essenziale nell'applicazione della legge. Durante questi primi anni, l'analisi dei primi Piani d'ambito ha tuttavia messo in luce la necessità di fornire ulteriori indicazioni metodologiche per affrontare e risolvere questioni prima sconosciute o trascurate.

E' intenzione del Comitato elaborare tali indicazioni attraverso la definizione di documenti da sottoporre a preventiva consultazione delle Regioni e di tutti i soggetti che possano avere interesse. Tale obiettivo sarà assicurato dall'avvio di una formale procedura di consultazione.

2.2. Attività conoscitiva e informativa

Il Comitato ritiene essenziale, ai fini dell'applicazione della l. 36/94 e del processo di riorganizzazione dei servizi idrici, fornire a tutti i soggetti interessati le informazioni sullo stato di attuazione della legge e su tutte quelle grandezze tecniche, economiche e gestionali che caratterizzano il servizio idrico integrato durante e dopo la realizzazione della riforma.

Tale attività si realizzerà attraverso il funzionamento dell'Osservatorio e la collaborazione con le Regioni e gli Ambiti.

Il Comitato ha già individuato alcune attività di rilevazione che consentirebbero di produrre dei rapporti annuali. Le rilevazioni si riferiscono a due fasi di attività ben distinte: quella iniziale e quella a regime.

In quella iniziale si raccoglieranno dati e informazioni sull'applicazione della legge 36/94, sullo stato delle infrastrutture come si desume dalle ricognizioni, sui Piani di Ambito, sulle convenzioni per l'affidamento della gestione. Tali attività richiedono la piena disponibilità e collaborazione delle Regioni. A conclusione sarà possibile produrre una serie di rapporti annuali:

- ?? Rapporto sullo stato di avanzamento della legge 36/94 e compendio dell'attività degli Ambiti territoriali ottimali;
- ?? Rapporto sullo stato degli impianti e dei servizi come si desume dalla ricognizione;
- ?? Rapporto sui Piani di ambito, analisi e comparazioni;
- ?? Rapporto sulle convenzioni di gestione, analisi e comparazioni.

Nella fase a regime sarà possibile promuovere un'attività informativa per lo sviluppo della competizione attraverso comparazione. Quest'attività sarà assicurata dalla realizzazione di altri rapporti annuali sulle prestazioni dei gestori. Tali rapporti saranno realizzabili non appena si concluderanno i primi esercizi risultanti dagli affidamenti delle gestioni. Una prima definizione di questi rapporti è la seguente:

1. Rapporto annuale sulle tariffe (tariffa reale media, articolazione tariffaria, tipologia delle utenze, condizioni di fornitura);
2. Rapporto annuale sui livelli di servizio (livelli di servizio all'utenza, livelli di servizio tecnici);
3. Rapporto annuale sui risultati economici e finanziari dei gestori;
4. Rapporto annuale sullo stato delle infrastrutture;
5. Rapporto annuale sugli investimenti.

Per assicurare la realizzazione di questi rapporti, è necessario predisporre un sistema informativo nel quale siano definiti i dati, il loro formato, la procedura di rilevazione e di trasmissione. La fornitura dei dati necessari per tale sistema informativo dovrà costituire parte integrante del rapporto contrattuale tra Ambito e gestore, consentendo così all'Ambito di sviluppare in modo corretto ed efficace l'attività di controllo sul gestore e alle Regioni di monitorare la riorganizzazione dei servizi idrici.

Tutte le attività di rilevazione e la definizione del sistema informativo saranno sviluppate in piena collaborazione con le Regioni e con gli Ambiti. Anche per queste attività verranno predisposti documenti preliminari di consultazione sui quali tutti i soggetti interessati potranno esprimersi.

2.3. Programma per l'aggiornamento e la revisione del Metodo normalizzato

Sulla base di quanto previsto dall'art. 11 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 agosto 1996, il 2001 è l'anno nel quale il Comitato deve "proporre al Ministro dei lavori pubblici le eventuali modifiche al Metodo normalizzato che si rendessero necessarie in base ad eventuali nuove disposizioni normative, all'evoluzione tecnologica, a cause finanziarie ovvero a cause straordinarie che afferiscano alla generalità del territorio".

E' intenzione del Comitato avviare fin da ora un programma per l'aggiornamento e la revisione del metodo tariffario. La proposta di aggiornamento e revisione del metodo sarà elaborata con il più

ampio coinvolgimento di tutti i soggetti interessati sia nella fase precedente alla definizione del documento di consultazione che successivamente con l'avvio della fase formale della consultazione.

2.4. Avvio dell'attività di vigilanza

L'applicazione della legge sta seguendo un cammino lento ma costante verso la costituzione degli Ambiti, la definizione dei Piani, delle tariffe e l'affidamento del servizio. La definizione dei Piani ha confermato la necessità di realizzare consistenti programmi di investimento per assicurare adeguati standard di servizio e migliori prestazioni all'utenza. Il Comitato ha un compito essenziale in questo processo, con particolare riferimento all'applicazione della tariffa e al suo adeguamento. Altrettanto essenziale è il contributo che il Comitato può dare ai nuovi soggetti istituzionali (ATO) per supportare metodologicamente le loro attività di pianificazione, determinazione della tariffa, affidamento e controllo della gestione. Per quanto stabilisce la legge 36/94, tutta questa attività del Comitato deve essere finalizzata alla tutela del consumatore. Per legge, infatti, il Comitato è chiamato a definire, "d'intesa con le Regioni e con le Province autonome, i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli utenti" (art. 21, comma 5). A tale scopo il Comitato ha avviato un rapporto di collaborazione con le Regioni, sia singolarmente che attraverso la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. E' già definito inoltre un incontro con il Consiglio nazionale delle associazioni dei consumatori.

2.5. Le capacità operative del Comitato

Nel far fronte a questi compiti il Comitato incontra difficoltà operative non lievi. E' da ricordare in proposito che il Comitato non è un'autorità amministrativa indipendente. La legge assegna ad esso alcune strutture di supporto all'interno del Ministero dei lavori pubblici, precisamente presso la Direzione della Difesa del suolo. Gli articoli 21 e 22 della l.36/94 attribuiscono al Comitato due strutture funzionali: una segreteria tecnica e un osservatorio dei servizi idrici. Non avendo autonomia amministrativa, il Comitato deve ricercare continuamente un difficile equilibrio fra le esigenze di programmare e realizzare le proprie attività e la necessità di ricorrere al Ministro per dare disposizioni alla struttura organizzativa e funzionale.

A questa intrinseca difficoltà derivante dalla legge, cui si potrebbe ovviare concedendo al Comitato qualche forma di autonomia amministrativa, si aggiunge l'attuale carenza di risorse umane di supporto. Attualmente, infatti, tra segreteria tecnica e osservatorio si contano 16 addetti, in gran parte di livello esecutivo, e quindi ben lontani per quantità e livelli dalla pianta organica di 43 addetti prevista dal DPCM 19 novembre 1996. Il Comitato ha presentato richiesta di integrazione per arrivare almeno a 25 addetti, secondo un piano motivato di compiti e di attività da svolgere.

E' auspicabile che tale situazione sia rimossa il più presto possibile, in modo da assicurare piena funzionalità al Comitato.

3. Elementi di riflessione sul processo di riorganizzazione dei servizi idrici previsto dalla legge 36/94

L'audizione del Comitato presso il Parlamento offre l'opportunità e l'occasione per svolgere alcune considerazioni collaterali sull'applicazione della legge 36/94 e più in generale sulla riorganizzazione dei servizi idrici.

3.1.1 Piani di ambito, gli investimenti e le tariffe

L'attività di pianificazione degli Ambiti e i dati osservabili dai primi Piani approvati consentono di fare alcune prime valutazioni su ciò che è ragionevole attendersi con l'affidamento del servizio idrico integrato. La situazione di partenza che emerge è quella di livelli tecnici e di servizio largamente insufficienti, sia relativamente all'approvvigionamento che alla raccolta e trattamento

delle acque di scarico. Il superamento di tali criticità richiede la realizzazione di consistenti programmi d'investimento.

Dalla lettura di questi primi Piani è già possibile rilevare il conflitto di fondo fra la necessità di assicurare migliori e più adeguati livelli di servizio all'utente e l'esigenza sociale di contenere gli incrementi tariffari necessari a finanziare gli investimenti. Tale conflitto non fa che riaffermare il bisogno di un forte controllo sulla corretta applicazione del metodo tariffario, cui è affidato il compito di contemperare le due contrastanti esigenze anzidette: solo attraverso l'applicazione del metodo, nel contesto del contratto di affidamento, è possibile assicurare al contempo il corretto finanziamento degli investimenti, l'imprescindibile tutela del consumatore e il rispetto da parte del gestore degli obblighi contrattuali.

3.2. La tariffa di transizione

Attualmente l'ordinamento legislativo affida al CIPE la regolamentazione delle tariffe del servizio idrico nel periodo di transizione rispetto all'applicazione della L.36/94. Il CIPE provvede ogni anno ad aggiornare una metodologia tariffaria da applicare per tutti quei soggetti che gestiscono i servizi idrici fuori del servizio idrico integrato di Ambito. La transizione va attentamente regolata in vista di accelerare o quantomeno di non ostacolare l'attuazione della l. 36/94. Per questo motivo sarebbe opportuno estendere a tale materia la competenza tecnica del Comitato, quantomeno prevedendo che esso sia sentito dal CIPE prima di ogni provvedimento in materia di tariffe idriche.

3.3. Le agevolazioni pubbliche all'applicazione della legge

Il processo di applicazione della legge 36/94 può essere fortemente influenzato, nel bene e nel male, dalle agevolazioni pubbliche agli investimenti che hanno per oggetto infrastrutture riconducibili al servizio idrico: nel bene, se le agevolazioni mettono come condizione o fattore di trattamento privilegiato l'esistenza di un Piano d'ambito o quantomeno di un ente d'Ambito; nel male, se l'agevolazione viene data ad un gestore preesistente facendo così cadere la tensione verso l'applicazione della legge. In altri termini, ben vengano le agevolazioni in vista di rendere concretamente fattibili investimenti necessari, attenuandone i riflessi sulle tariffe, ma a condizione che siano usate come incentivo alla realizzazione del servizio idrico integrato.

3.4. La finanza di progetto e l'applicazione della legge

La legge 11 febbraio 1994, n. 109, "legge quadro in materia di lavori pubblici", con le successive modificazioni ha recentemente regolamentato la finanza di progetto nel nostro ordinamento. Questi ultimi mesi hanno visto moltiplicarsi le iniziative o gli annunci di iniziative di finanza di progetto nel settore dei servizi idrici. Come è noto, tale strumento è costituito dall'affidamento in concessione, da parte di un'amministrazione pubblica, della progettazione, costruzione e gestione di un'opera ad un soggetto al quale come controprestazione viene assegnato il diritto di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. In sintesi, qualora il Comune avesse necessità di realizzare delle opere relative al ciclo dei servizi idrici, nel loro insieme o per parte di esso, e nel farlo utilizzasse l'articolo 37 bis della legge 109/94, di fatto affiderebbe il servizio in concessione a terzi. Sul piano giuridico si cerca di superare il contrasto con la legge 36/94, che non prevede nuove concessioni al di fuori di quelle che nascono nell'ambito e con le procedure di affidamento del servizio idrico integrato, stabilendo che il concessionario della singola opera è obbligato, previo riscatto a condizioni predefinite, a lasciare il campo al gestore del servizio idrico integrato quando questi riceverà l'affidamento.

Amesso e non concesso che ciò sia legittimo, non c'è dubbio che sul piano sostanziale ne deriverebbero ostacoli alla corretta applicazione della legge, data la presenza di un nuovo soggetto

che potrebbe vantare diritti al momento dell'assegnazione o comunque creare conflitti con il futuro gestore del servizio idrico integrato.

E' da chiedersi poi quale costo si imponga al sistema economico attraverso la realizzazione e gestione separata di pezzi del servizio, rinunciando alla razionalità di una progettazione complessiva e alle economie di scala di una gestione integrata.

Appare quindi raccomandabile ammettere e incentivare la finanza di progetto solo nel quadro dei Piani di ambito.

3.5. Il disegno di legge di riforma dei servizi pubblici locali

L'attuale contenuto del disegno di legge di riforma dei servizi pubblici locali (AC 7042), attraverso l'introduzione della concorrenza per il mercato nella forma delle gare per l'affidamento della gestione dei servizi, costituisce un utile strumento per favorire l'applicazione della legge 36/94 e più in generale per la riforma di questi settori. Un ordinamento a regime che, insieme ad un regolamentazione efficace del settore, preveda solo la gara per l'affidamento della gestione è sicuramente il miglior strumento di tutela del consumatore.

Più problematico è il giudizio sul periodo transitorio in cui è consentito l'affidamento diretto nel settore dei servizi idrici qualora ricorrano alcune circostanze (un gestore con almeno l'80% della popolazione servita). Chiaramente tale deroga produce il risultato positivo di favorire l'introduzione del servizio idrico integrato, superando i contrasti tra i Comuni che in più casi hanno sin qui rallentato l'applicazione della legge. D'altro lato essa produce il rinvio per un periodo da cinque a dieci anni della regola della gara e quindi contiene un pericolo per l'efficienza della gestione. Se si pone in primo piano la tutela dei consumatori, il saldo dei costi e dei benefici del rinvio risulterà probabilmente negativo. Una durata inferiore del periodo transitorio potrebbe rendere più accettabile tale deroga.

3.6. La Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale

I primi casi di Piano e di affidamento del servizio idrico integrato inducono a riflettere sui rischi di sovrapposizione e di conflitto d'interessi che si determinano quando la forma di gestione prescelta dall'Ambito è quella della Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale. In questo caso i Comuni sono i soggetti che deliberano piano, tariffa e contratto e al contempo sono i soci pubblici della società a cui viene affidata la gestione con le connesse obbligazioni previste dal contratto.

E' facile immaginare che possano essere diversi gli interessi dei soggetti nei due contesti: da una parte, la società di gestione con l'obiettivo di remunerare gli azionisti e valorizzare il proprio capitale; dall'altra, l'Ambito con l'obiettivo di tutelare il consumatore. In questo contesto il Comune diventa il soggetto sul quale si concentrano opposte aspettative, e non sempre prevale la tutela del consumatore. E' come se si determinasse una sorta di conflitto d'interessi, in particolare per il Comune, fra il desiderio di valorizzare il proprio patrimonio e l'obiettivo di tutelare i propri cittadini utenti/consumatori rispetto a tariffe e qualità del servizio.

Tabella 1 – Tabella riepilogativa sull'applicazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36

Regioni	Dati ISTAT al 31/12/98			Stato di attuazione L. 36/94		Cooperazione	Ambiti					Gestori	Piani redatti	Affid.to servizio
	popolaz (10 ³)	Comuni (nr.)	Province (nr.)	Atto assunto	data		Forma prevista	Ambiti previsti (nr.)	Pop. Resid. (min)	Pop. Resid. (max)	Ente coordinatore			
Piemonte	4.288	1.207	8	L.R. approvata e pubblicata	29/01/1997 n. 13	Convenzione	6	255	2.228	Provincia più ambiti	4	Prev. Max 5 anni	-	-
Valle d'Aosta	120	74	1	L.R. approvata e pubblicata	08/09/1999 n. 27	non definita	1	116	116	Regime speciale	-	Previsti	-	-
Lombardia	9.029	1.546	11	L.R. approvata e pubblicata	20/10/1998 n. 21	non definita	11+1	177	1.650	Provincia + Milano	-	Previsti	-	-
Trentino A.A	930	339	2	L.R. non avviata (C.Cost. sent. 412)										
Veneto	4.488	580	7	L.R. approvata e pubblicata	27/03/1998 n. 5	consorzio/conven z.	8	50	1.048	Provincia più abitanti	5	prev. Max 4 anni	-	-
Friuli V.Giulia	1.184	219	4	Delib.Giun.Reg.sola delimitazione	09/04/98 n. 1045	Consorzio	4	138	517	non previsto	1	Non previsti	-	-
Liguria	1.633	235	4	L.R. approvata e pubb. + Delib. Giunta Reg.	16/08/1995 n. 43 + DGR 43/1997	consorzio/conven z.	4	214	951	Provincia	-	Previsti	-	-
Emilia Romagna	3.960	341	9	L.R. approvata e pubblicata	06/09/1999 n. 25	consorzio/conven z.	8+1	260	965	Provincia e città di Bologna	-	previsti	-	-
Toscana	3.529	287	10	L.R. approvata e pubblicata	17/08/95 n. 81 + 04/04/97 n. 26	Consorzio	6	302	1.231	Comune più abitanti	6	prev. Max 3 anni	6	1
Umbria	833	92	2	L.R. approvata e pubblicata	05/12/1997 n. 43	Consorzio	3	143	440	Provincia più comuni	3	prev. Max 3 anni	-	-
Marche	1.455	246	4	L.R. approvata e pubblicata	22/06/1998 n. 18	Consorzio	5	112	381	Provincia più abitanti	4	Previsti	-	-
Lazio	5.255	377	5	L.R. approvata e pubblicata	22/01/1996 n. 6 + 09/07/98 n. 26	consorzio/conven z.	5	166	3.579	Provincia	5	Previsti	4	-
Abruzzo	1.277	305	4	L.R. approvata e pubblicata	13/01/1997 n. 2 + 26/07/97 n. 70	Consorzio	6	80	423	Comune più abitanti	6	Non previsti	-	-
Molise	329	136	2	L.R. approvata e	03/02/1999 n. 5	consorzio/conven	1	330	330	Provincia	-	Previsti	-	-

Regioni	Dati ISTAT al 31/12/98			Stato di attuazione L. 36/94		Cooperazione	Ambiti					Gestori	Piani redatti (nr.)	Affid.to servizio (nr.)
	popolaz (10 ³)	Comuni (nr.)	Province (nr.)	Atto assunto	data		Forma prevista	Ambiti previsti (nr.)	Pop. Resid. (min)	Pop. Resid. (max)	Ente coordinatore			
Campania	5.793	551	5	pubblicata L.R. approvata e pubblicata	21/05/1997 n. 14	z. Consorzio	4	614	2.937	Campobasso Provincia più abitanti	3	Non previsti	1	-
Puglia	4.086	258	5	L.R. approvata e pubblicata	06/09/1999 n. 28	convenzione	1	4.076	4.076	Provincia più abitanti	-	Previsti	-	-
Basilicata	608	131	2	L.R. approvata e pubblicata	23/12/1996 n. 63	convenzione	1	610	610	Provincia di Potenza	1	Previsti	-	-
Calabria	2.065	409	5	L.R. approvata e pubblicata	03/10/1997 n. 10	consorzio/conven z.	5	183	751	Provincia	2	Previsti	-	-
Sicilia	5.098	390	9	L.R. di solo + Decreto Pres. Regione	27/04/1999 n. 10 + D. Pres n. 114 16/05/00	Consorzio	7	183	1	Provincia più abitanti	-	Prev. min.3 anni	-	-
Sardegna	1.654	377	4	L.R. approvata e pubblicata	17/10/1997 n. 29	Consorzio	1	1.659	1.659	Non previsto	-	Previsti	-	-
TOTALE	57.614	8.100	103				89				40		11	1